

Sent. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.77427 del

registro di segreteria, da XX (cf

omissis), nato a omissis e

residente in omissis Via omissis,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano

Russo Silvia Caradonna ed elettivamente domiciliato

presso lo studio in Roma Piazzale Clodio 22;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante, sede provinciale di Roma

2, Via U. Quintavalle 32;

per il riconoscimento del diritto e la

riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54

del DPR 1092/1973 con corresponsione di quanto

spettante oltre arretrati ed interessi e

rivalutazioni di legge e spese legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Filippo Mangiapane

per l'INPS, nessuno presente per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare appartenente alla guardia di Finanza, è in quiescenza con trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto - pensione n. 17852305 - a far data dal 8.3.2019 con anzianità contributiva al 31-12-1995 di 17 anni ed un mese. Previa domanda presentata in data 9.5.2019, ricorre in giudizio per la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del DPR 1092/1973 riferito ai militari, in luogo dell'art. 44 impiegato dall'INPS, con applicazione dell'aliquota del 44% e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, e con vittoria di spese.

2. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2022, rilevata l'assenza delle parti e la mancanza della

prova di avvenuta notifica a controparte, era stato disposto con ordinanza del 27 agosto 2022 il rinnovo della notifica all'INPS ai sensi dell'art. 155 c.g.c.

3. All'udienza del 27 settembre 2023 è stato accordato un breve rinvio con ordinanza a verbale, sia per depositare la prova delle avvenute notifiche del decreto di fissazione udienza da parte del ricorrente.

4. L'INPS si è costituito con memorie del 23 dicembre 2023, evidenziando che la domanda di ricalcolo del trattamento in godimento con applicazione, sulla quota retributiva della quota fissa del 44% prevista dall'articolo 54 in argomento non possa trovare accoglimento, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale con esordio dalle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 2021 (che hanno stabilito l'aliquota di rendimento del 2,44%). Ha comunque riferito che l'Istituto sta procedendo al ricalcolo della pensione in questione, conformemente a quanto disposto dalle SSRR e dalla circolare INPS applicativa, chiedendo un breve rinvio per permettere la definizione del procedimento e la

cessazione della materia del contendere.

5. All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne l'individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che al 31/12/1995 avesse maturato meno di 18 anni di servizio, come nel caso in esame, e quindi l'interpretazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 invocato.

7. Il ricorso è parzialmente accolto con decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, co. 4, nei termini che seguono.

8. Al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale si sono pronunciate con le Sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e 12/2021/QM/PRES-SEZ, sui quesiti se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973, spetti o meno al personale militare

cessato dal servizio e collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni utile ai fini previdenziali, per la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sia per coloro con oltre 15 anni al 31/12/1995, sia per chi vantasse meno di 15 anni a tale data.

9. In sintesi e con rinvio alle ampie motivazioni ivi espresse, le Sezioni Riunite per entrambi i casi (oltre e meno di 15 anni al 31/12/1995) hanno ritenuto applicabile l'art. 54, con un correttivo ricavato dalla disciplina pensionistica del 1995, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno, ottenendo così il coefficiente di 2,44 % annuo, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

10. Al riguardo, si tiene conto anche delle circolari INPS n.107 del 14/7/2021 e n.199/2021 che hanno stabilito che nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto

la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell'articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, salvo l'effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.

11. Tuttavia, in atti non risulta la riliquidazione nei termini suddetti.

12. Tutto ciò considerato, e non versando in ipotesi di mutatio libelli atteso che si va comunque ad applicare l'art. 54 invocato, ma con i parametri corretti dalla giurisprudenza ed adeguati alla vigente normativa pensionistica, nel caso in esame avendo il ricorrente meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995, il ricorso è parzialmente accolto, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18 anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

13. Sono pertanto dovuti al ricorrente i ratei così

rideterminati, e, con riferimento agli oneri accessori sulla maggior somma spettante, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

14. Le spese legali sono compensate, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni Riunite, in sede di nomofilachia e della parziale soccombenza. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta, accoglie parzialmente il ricorso, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di

anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Per l'effetto condanna l'INPS resistente al pagamento delle differenze così dovute sui ratei arretrati, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA